

previsto l'allargamento delle due strade in questione, per cui l'alterza del nostro immobile risulterà, nel futuro, regolare;

b) - che l'I.H.A. non ha comunque violato il regolamento edilizio comunale, in quanto, per l'art. 22 del regolamento stesso, possono fare eccezione ai limiti di alterza quegli edifici che - come quello in esame - hanno particolare natura monumentale e di pubblico ornamento;

c) - che gli eventuali danni prodottisi all'edificio degli attori non possono comunque essere stati causati dalla costruzione e dalla maggiore alterza del nostro edificio, per il quale sono state adottate tutte le necessarie cautele.

Il Giudice Istruttore, sulla base delle deduzioni delle due parti in causa, dispose una consulenza tecnica per accertare, in via preliminare, se l'I.H.A. si era attenuto - nella costruzione dell'immobile - alle norme di legge e di regolamento ed a tutte le condizioni e modalità previste dalla deliberazione della giunta comunale e dalle autorizzazioni amministrative;